

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Mario Scano	Presidente
Antonio Contu	Consigliere relatore
Maria Elisabetta Locci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti della società Tributi Italia s.p.a. (C.F.: 02763450109), con sede in Roma, via Veneto 146/3, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Terracciano ed il dott. Luca Voglino, in qualità di amministratore straordinario della medesima società;

Visto l'atto di citazione n. V2010/00739 del 27 aprile 2012, iscritto al n. 22811 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2012, il relatore consigliere Antonio Contu, l'avv. Debora Urru in sostituzione dell'avv. Terracciano, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Donata Cabras;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 27 aprile 2012, il Procuratore regionale presso questa Corte ha vocato in giudizio la società Tributi Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore ed il dott. Luca Voglino quale amministratore straordinario della medesima società, per sentire condannare la società medesima al pagamento in favore dell'erario del comune di Mogoro della somma di €24.412,676, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. I fatti posti a fondamento della pretesa erariale possono essere così sintetizzati.

Il comune di Mogoro, con deliberazione in data 19 gennaio 2006, ha aggiudicato alla società S. Giorgio s.p.a. successivamente denominata Tributi Italia s.p.a. il servizio di gestione, d'accertamento, liquidazione e di riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e canone occupazione suolo pubblico. Peraltro, con raccomandata del 21 ottobre 2008, l'Amministratore delegato di Tributi Italia S.p.a. ha comunicato che, a seguito di riorganizzazione societaria, la San Giorgio S.p.a. ha mutato la propria denominazione in Tributi Italia S.p.a., con sede in Roma, via Veneto, n. 146/3.

Pertanto il Procuratore regionale, ribadita la qualità di agente contabile in capo a Tributi Italia S.p.a., ha sostenuto che la società sarebbe venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del comune di Mogoro, relativamente ai quattro trimestri dell'anno 2008, in base ai quali le somme incassate, al netto dell'aggio, avrebbero dovuto essere versate nelle casse comunali a scadenza trimestrale posticipata, entro i quindici giorni successivi al compimento del trimestre di riferimento, per l'importo risultante dal rendiconto del trimestre decorso. Pertanto tali somme costituirebbero un danno certo ed attuale per l'Amministrazione locale del quale ha chiesto la rifusione in questa sede, non senza avere sostenuto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della predetta società, la cui attività sarebbe riconducibile a quella di agente della riscossione, secondo anche la giurisprudenza della Cassazione.

In data 23 ottobre 2012 si è costituito per la società in amministrazione straordinaria convenuta l'avv. Gennaro Terracciano, il quale così ha controdedotto in ordine alla pretesa attrice.

- 1) La società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, previa verifica, da parte del Ministro dello sviluppo economico, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 del D.L. n. 40/2010, norma che sarebbe tesa a garantire il perseguimento d'interessi pubblicistici posti in essere dalle società operanti nel settore dei tributi (a differenza della procedura fallimentare tesa alla tutela di interessi meramente privati). Con sentenza n. 312 del 27 luglio 2010 emessa dal Tribunale di Roma, sezione fallimentare, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della medesima società. Inoltre il Commissario straordinario ha provveduto alla redazione del programma di ristrutturazione economico-finanziaria delle imprese ammesse alla procedura speciale, così come previsto dall'art. 4, comma 2^a del D.L. n. 347/2003. Da qui l'ultroneità, ad avviso della difesa, di un'ulteriore tutela pubblicistica affidata alla procura regionale ed il difetto di giurisdizione di questa Corte.
- 2) In rito è stata dedotta l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del presente giudizio, atteso che l'oggetto del medesimo, risulterebbe già perseguito dal Commissario straordinario, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 270/1999, che, a sua volta richiama gli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, e nel rispetto del principio della par conditio creditorum. Donde il contrasto con l'ordinamento di un'azione settoriale della Procura regionale, con una violazione della posizione dei creditori diversi da quelli pubblici.
- 3) Un'eventuale sentenza di condanna di questa Corte si porrebbe in contrasto con l'art. 48 del D. Lg.vo n. 270/1999, nonché in violazione dell'art. 4 comma 2^a del D.L. n. 414/1981 (convertito nella L. n. 544/1981), secondo cui le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate né eseguite dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura dell'amministrazione straordinaria (Corte costituzionale, ord. n. 235/2000).
- 4) Nel merito la difesa ha osservato che il comune di Mogoro ha già depositato domanda di insinuazione nel passivo della società includendo anche il debito azionato in questa sede: ne

conseguirebbe la necessità di attendere l'esito della procedura di accertamento presso il competente Tribunale ed il conseguente rigetto della presente domanda.

Nell'odierna pubblica udienza, le parti hanno confermato i rispettivi atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

La società convenuta ha sollevato la questione di giurisdizione di questa Corte in relazione alla coerenza con normativa di settore, la quale si porrebbe in contrasto con l'attivazione di procedure speciali – quale sarebbe il presente giudizio – giacché da quelle procedure specificamente e dettagliatamente regolata.

Trattando della giurisdizione contabile in termini generali, secondo il principio costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti da un comune nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione di tributi locali: poiché, infatti, la gestione e la riscossione delle imposte comunali hanno natura di servizio pubblico e l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate, ha natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto privato si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente locale, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo; né rilevano, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo (convenzione) con il quale si è costituito ed attuato il rapporto (SS.UU. n. 26280/2009 e n. 10667/2009).

La stessa Corte costituzionale, nell'affermare la natura tendenzialmente generale ed incondizionata della giurisdizione di questa Corte nei casi di documento erariale, ha espresso il principio che essa possa patire eccezioni in ragione di un'espressa volontà di legge che, nei limiti del vaglio di razionalità, escluda dalla giurisdizione contabile determinate materie (es. nel caso di danno ambientale si veda la sentenza n. 641/1987) perché più confacenti alla natura ed agli

strumenti del giudice ordinario. Caso, quest'ultimo, che non occorre nella presente fattispecie, laddove, non solo non è espressamente prevista dalla legge l'esclusione della giurisdizione contabile, ma nemmeno la natura del danno erariale del quale si chiede il ristoro assume *ratione materiae* alcun diversificante carattere di specialità nel senso sopra cennato. Né vale al riguardo sostenere che sussista una preclusione laddove normative generali riferentesi a rapporti privatistici consentano anche all'ente pubblico di ricorrere alla procedura prevista per la tutela del proprio credito (es. mediante insinuazione nel fallimento) per far valere le proprie ragioni: in tali casi – tipico è quello della costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel processo penale - vale la regola che, finché il danno erariale non è stato eliso, l'azione contabile è pur sempre consentita.

Né a tale conclusione si oppone la considerazione difensiva secondo cui l'amministrazione straordinaria in cui versa la società sarebbe per se stessa volta a perseguire interessi pubblicistici: ed invero, anche ammessa la verità di tale affermazione, nulla osterebbe in ogni caso all'esercizio dell'azione risarcitoria contabile.

Deve essere dunque ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte e di questa Sezione in particolare (si veda, per tutte, la sentenza n. 359/2011 alla quale si fa integrale riferimento per le motivazioni ivi esposte) e respinte le eccezioni preliminari della parte convenuta.

Tanto premesso, nel merito della pretesa attrice, va rilevato che nessuna contestazione è stata opposta da parte della società circa il mancato riversamento delle imposte per cui è causa, né sulla loro quantificazione. Pertanto può agevolmente pervenirsi ad una pronuncia di condanna.

Le somme per cui è condanna vanno rivalutate secondo gli indici ISTAT dal 15 gennaio 2009 – momento in cui, col maturare dell'ultima scadenza contrattualmente prevista per i riversamenti, l'inadempimento della società è divenuto definitivo.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** la società TRIBUTI ITALIA S.p.a. alla rifusione a favore dell'erario del comune di Mogoro della somma di € 24.412,67 (diconsi euro ventiquattromilaquattrocentododici/67). Tale importo va aumentato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 15 gennaio 2009 fino alla data di pubblicazione della presente decisione. L'importo complessivo così ottenuto va aumentato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfacimento dell'erario;

condanna altresì la società Tributi Italia s.p.a. alla rifusione delle spese processuali nella misura di € 200,26 (euro duecento/26).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 novembre 2012.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Contu

IL PRESIDENTE

f.to Mario Scano

Depositata in Segreteria il 06 dicembre 2012.

Il Dirigente

f.to Paolo Carrus